

Allegato alla determinazione n. del

Rep. n.
Atto non s. a r.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PIENZA

(Provincia di SIENA)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIENZA E LA COOPERATIVA
SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA AL TRASPORTO
SCOLASTICO

L'anno 2017 il giorno () del mese di presso la sede del
Comune di Pienza.

TRA

Il COMUNE DI PIENZA, C.F. e P. IVA 00231300526, con sede in
Pienza Corso Il Rossellino 61 rappresentato dal Responsabile Area
Amministrativa Giorgi Andrea nato a Montalcino il 13.10.1956 c.f.
GRGNDR56R13F402I, nominato con decreto sindacale n. 4 del
29/05/2014 il quale interviene nell'esclusivo interesse dell'ente che
rappresenta.

E

La Cooperativa Sociale di tipo B (art. 8 Legge n. 381/91)
.....(di seguito denominata anche Cooperativa Sociale
) avente sede in Via,, Cod. Fisc. e P. IVA N°
....., iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali
sezione B con Decreto Regionale N°, nel Repertorio

Economico Amministrativo – R.E.A. tenuto dalla C.C.I.A.A. di al N° ,
nella persona, nato a
..... il e residente a Via
..... abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

CHE il Comune di Pienza al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 legge 381/91 e successive modificazioni in applicazione dei principi contenuti nella L.R. 24.11.1997 N. 87 ha inteso ricorrere al sistema delle Cooperative Sociali/Consorzi (art. 8 Legge n. 381/91) per la gestione del servizio di **Accompagnamento e assistenza al Trasporto Scolastico**.

CHE la Cooperativa Sociale ha tra le proprie finalità statutarie la gestione diretta dei servizi e delle attività previste al comma b) dell'articolo 1 della legge 381/91.

CHE tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e particolarmente di disabili con disagio psichico e disabili fisici.

CHE le predette persone svantaggiate costituiscono almeno il 30% (ex art. 4, comma 2, L. 381/91) dei lavoratori delle cooperative sociali di tipo b);

CHE pertanto l'Ente pubblico può, in deroga alla disciplina di contratti della pubblica Amministrazione, concedere direttamente ai sensi della L. 381/1991 e del comma 7 art. 12 della L.R. 87/97, alla

Cooperativa Sociale la gestione del seguente servizio:
accompagnamento e assistenza al trasporto scolastico.

CHE la Cooperativa Sociale ha presentato ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. N° 87 del 24.11.1997 il proprio progetto di inserimento nel lavoro di svantaggiati acquisito all'ufficio protocollo comunale n., riportante il numero di soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento, nonché la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle figure di sostegno;

CHE la Cooperativa Sociale risulta inserita nel contesto socio – lavorativo del territorio interessato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Pienza affida alla Cooperativa Sociale la gestione dei servizi di cui al progetto presentato ed allegato alla presente convenzione quale parte integrante, finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della legge 381/91 e relativi ai servizi:

- di accompagnamento e assistenza al trasporto scolastico

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio di accompagnamento e di assistenza sugli scuolabus deve essere eseguito dall' Assegnatario del Servizio con scrupoloso

rispetto degli orari.

Il servizio richiede la presenza di n. 2 addetti per tutto il periodo scolastico (da settembre a giugno) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari :

- Mattina dalle ore 7,00 alle ore 9,00
- Pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00

ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

L'orario sarà soggetto a variazioni in base alle esigenze organizzative del Servizio.

L'orario giornaliero è di ore 4.30 circa per un totale settimanale di ore 22.30 e mensile di 90 ore, mentre il monte ore annuo è di 810 per il primo vigilatore.

L'orario giornaliero è di ore 3.30 circa per un totale settimanale di 17.30 ore e mensile di 70 ore, mentre il monte ore annuo è di 630 per il secondo vigilatore.

ART. 2

La Cooperativa Sociale si impegna a svolgere i servizi di cui all'art. 1 tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia dell'esatta fornitura, che delle finalità di inserimento lavorativo previste.

La Cooperativa Sociale svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

ART. 3

Il responsabile delle attività oggetto della presente convenzione, per la Cooperativa Sociale è il Sig., nato a il e residente a Via

Il referente per la parte pubblica è l'Istruttore Direttivo Giorgi Andrea Area Amministrativa;

ART. 4

La Cooperativa Sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

ART. 5

La parte pubblica assicura le seguenti modalità di sostegno per l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate inserite: di un proprio dipendente nelle fasi preliminari e di informazione sulle attività da eseguirsi, quale sostegno per l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate inserite.

ART. 6

La Cooperativa Sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della Cooperativa.

Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura di servizi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa Sociale si impegna ad utilizzare **N° 2** lavoratori svantaggiati.

La Cooperativa Sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

ART. 7

La Cooperativa Sociale assicura l'impegno all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle Cooperative sociali per tutti i lavoratori soci e non e per tutte le persone svantaggiate e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei loro confronti e di dare comunicazione dei contributi versati all'Ente committente.

Gli atti convenzionali e quelli connessi sono disponibili per le OO.SS

I relativi oneri sono conteggiati nel rispetto di cui all'art. 10 del presente atto.

ART. 8

La Cooperativa Sociale è tenuta a redigere e a trasmettere all'Ente

Pubblico una relazione finale e annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

ART. 9

Il servizio **di accompagnamento e di assistenza sugli scuolabus** è attivato per un operatore fino all'ultimo giorno dell'anno scolastico 2017/2018 e per l'altro operatore fino al 30/06/2018.

ART. 10

Il committente quale corrispettivo per la gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione corrisponde alla Cooperativa Sociale un costo di erogazione del servizio per complessive 1440 (810 primo operatore + 630 secondo operatore) ore annue, per un totale di € oltre IVA per i vigilatori scuolabus.

Tali compensi tengono conto di qualunque costo di impresa che la Cooperativa Sociale si assume, anche in riferimento alle procedure da attuare per l'appropriato sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo e tiene conto delle modalità di manutenzione ordinaria delle strutture e attrezzature e beni messi a disposizione da una delle parti in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti e conformi alle esigenze di servizio. L'impresa inoltre si farà carico dei materiali igienici e di pulizia.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: a 30 gg. dalla

data della fattura, a cui dovrà essere allegato il prospetto delle ore mensili effettivamente svolte.

ART. 11

Presso la sede della Cooperativa Sociale(di seguito denominata anche Cooperativa Sociale) avente sede in Via , , Cod. Fisc. e P. IVA N° , è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e con particolare riguardo alla qualità dei servizi in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto di cui all'allegato, alla corretta assunzione del personale impiegato, alla tutela degli utenti ai sensi del comma 10 art. 11 L.R. 87/97. Il personale della Cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Cooperativa Sociale designato.

Il Committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisce alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la Cooperativa che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento possa causarsi. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

La Cooperativa Sociale non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

ART. 12

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile nominato dall'Ente alla presenza del Responsabile del Servizio indicato dalla Cooperativa Sociale.

Il Responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'Affidatario del Servizio il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni, in assenza di volontà della Cooperativa Sociale a partecipare all'accertamento, il responsabile del contratto procederà automaticamente alla presenza di due testimoni.

Tale contestazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto alla Cooperativa.

Nel caso per qualsiasi motivo imputabile all'Affidatario il Servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dall'aggiudicatario e parte integrante della presente convenzione, l'Amministrazione applicherà alla Cooperativa una penale pari a Euro 50,00 comprendente sia il corrispettivo relativo al servizio sia una somma a titolo di penale vera e propria.

In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione dei progetti di cui agli allegati, il Comune richiederà all'Affidatario di adempiere o di

dimostrare la conformità del proprio operato entro un congruo termine.

Qualora la Cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione.

Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti, sono giudicate dal competente Tribunale di Siena.

Per le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del codice di procedura civile.

ART. 13

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia in particolare L.R. 381/91 e L. R 87/97 e successive modificazioni.

Redatto in duplice originale, il presente atto, previa lettura e conferma è stato come segue sottoscritto:

Per il Comune di Pienza:

Il Responsabile Area Amministrativa Giorgi Andrea

Per la Cooperativa

Visto per l'inserimento nel
registro del repertorio
IL SEGRETARIO GEN.LE
(Dr._____)